

**COMMISSIONE NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE, ARBITRATO E CONCILIAZIONE -
ENTE BILATERALE NAZIONALE: E.N.A.B. IMPRESE**

PREMESSA

- VISTE le disposizioni normative contenute nel Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e succ. mod. ed int., recanti attuazione delle deleghe di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30;
- VISTO segnatamente quanto prescritto sub art. 76 comma 1 lett. a) del suddetto Decreto legislativo laddove viene prevista l'istituzione, secondo quanto stabilito con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro presso gli enti bilaterali;
- VISTO l'art. 78 del D.Lgs. n.276/2003 che disciplina il procedimento di certificazione e i codici di buone pratiche;
- CONSIDERATO che le commissioni di certificazione costituite in seno all'ente bilaterale devono dotarsi di un proprio regolamento interno e rispettare tutte le disposizioni normative e regolamentari all'uopo vigenti;
- RITENUTOSI necessario, da parte del Consiglio Direttivo di E.N.A.B. IMPRESE, che lo stesso Ente Bilaterale adotti un regolamento interno che renda pubblica e trasparente la procedura di certificazione e le modalità di funzionamento della Commissione di certificazione;

In ragione di tutto quanto sopra premesso, la Commissione Nazionale di certificazione dell'Ente Bilaterale E.N.A.B. IMPRESE, istituita con delibera n. 4 del 22.12.2018, in occasione della seduta del Consiglio Direttivo all'uopo convocatosi, approva il seguente regolamento interno che disciplina la procedura di certificazione dei contratti di lavoro, il tentativo obbligatorio e facoltativo di conciliazione da attivarsi dinanzi l'intestata Commissione, nonché il funzionamento della stessa Commissione Nazionale istituita presso l'Ente ENAB IMPRESE ove la stessa svolga funzione arbitrale.

CAPO I

REGOLAMENTO INTERNO DI E.N.A.B. IMPRESE PER LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 SETTEMBRE 2003, N. 276 e S.M.I.

Art. 1 - Costituzione e Composizione

- Ai sensi dell'art. 76, comma 1, lett.a) del D.Lgs. N.276/2003, il Consiglio Direttivo istituisce la Commissione Nazionale di Certificazione, Arbitrato e Conciliazione presso E.N.A.B. IMPRESE integrata da componenti in possesso di specifiche competenze tecnico -giuridiche designati dal Consiglio Direttivo Nazionale di E.N.A.B IMPRESE.
- La Commissione è composta da tre membri di cui dovrà far parte il Presidente di E.N.A.B. IMPRESE che assumerà anche il ruolo di Presidente della Commissione di certificazione. Il secondo componente sarà nominato da F.I.D.A.P. IMPRESE, ed il terzo da FISAL ITALIA: questi ultimi assumeranno, a turno, la funzione di relatori.
- Il Presidente, discrezionalmente, potrà integrare la commissione nominando due esperti, ovvero un avvocato con competenza specifica in diritto del lavoro, ed un consulente del lavoro. In tal caso la commissione risulterà composta di cinque membri.
- In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di Presidente verranno svolte da uno dei componenti di diritto all'uopo incaricato.
- Le convocazioni delle riunioni sono a cura del Presidente.
- Ai fini della validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza di almeno tre membri: il Presidente, quale componente necessario, o persona dallo stesso delegata, ed almeno un membro che rappresenti sia la parte datoriale che quella sindacale.

Art. 2 - Competenza

- La certificazione, giuste disposizioni normative vigenti, può essere richiesta per tutti i rapporti di lavoro, ovvero per qualsivoglia tipologia di contratto di lavoro, subordinato o autonomo.

- La certificazione può intervenire al momento della stipula del contratto o anche successivamente nel corso della sua esecuzione per eventuali modifiche, o per la ratifica dello stesso.
- La Commissione di Certificazione è competente a certificare gli atti di disposizione dei diritti effettuati dalle parti del rapporto di lavoro subordinato o dei rapporti di cui all'art. 409 c.p.c.
- La commissione di certificazione ha competenza anche in merito al rilascio di parere di conformità relativamente ai piani formativi contenuti nei contratti di apprendistato (in ossequio a quanto disposto dal Testo Unico sull'apprendistato) e in base ai C.C.N.L. sottoscritti da F.I.D.A.P. IMPRESE e FISAL ITALIA che hanno costituito l'Ente Bilaterale E.N.A.B. IMPRESE.
- La Commissione delibera all'unanimità.

Art. 3 - Sede

- La Commissione è istituita presso la sede operativa di E.N.A.B. IMPRESE in Reggio Calabria, Via Gebbione, 86. La Commissione si potrà riunire anche presso la sede legale dell'Ente Bilaterale, sita in Reggio Calabria, Via Saracinello, 34.
- E' prevista anche l'eventualità che i lavori della Commissione siano svolti in modalità telematica, tramite teleconferenza, o con l'utilizzo di posta elettronica certificata, che sarà registrata e documentata da parte del segretario verbalizzante.

Art. 4 - Svolgimento del procedimento

- Il procedimento di certificazione ha inizio ad istanza congiunta delle parti interessate che hanno sottoscritto il contratto di lavoro. L'istanza deve essere redatta per iscritto in maniera conforme al modello e secondo le istruzioni pubblicate sul sito istituzionale on line di E.N.A.B. IMPRESE alla voce certificazione contratti.
- L'istanza di certificazione che potrà essere redatta compilando il modulo in formato pdf editabile presente sul sito on line E.N.A.B. IMPRESE alla sezione modulistica- certificazione contratti di lavoro, deve essere presentata in carta da bollo e sottoscritta in originale dalle

parti, a cui deve essere allegata copia dei documenti di identità dei firmatari l'istanza di certificazione.

Art. 5 - Requisiti essenziali dell'istanza

- L'istanza, oltre ad essere presentata in bollo, su apposito modulo, sottoscritta in originale dalle parti, e corredata dei documenti di identità dei firmatari, conformemente alle previsioni espresse contenute nell'art. 78 del D.Lgs. n. 276/2003, deve:
 - A) Contenere l'indicazione espressa degli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali in relazione ai quali le parti chiedono la certificazione;
 - B) Essere corredata dell'originale del contratto sottoscritto dalle parti contenente i dati anagrafici e fiscali delle stesse;
 - C) Contenere la dichiarazione esplicita che fra di esse e con riferimento al contratto presentato non vi sono altri procedimenti certificatori pendenti, e che non è stato emesso un precedente provvedimento di diniego sulla medesima istanza (nel caso, invece, di sussistenza di tale provvedimento le parti devono allegare una copia all'istanza).
 - D) Contenere la dichiarazione che l'allegato contratto di lavoro, per il quale si avanza istanza di certificazione, è conforme ai minimi stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 6 - Presentazione dell'istanza

- L'istanza di certificazione, completa degli allegati, è presentata alla Commissione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta certificata (PEC), o anche mediante consegna a mano; in quest'ultimo caso ne verrà rilasciata ricevuta.

Art.7 - Istruttoria dell'istanza

Ricevuta l'istanza di certificazione, il Presidente della Commissione, valutata la regolarità della documentazione, e verificato che il contratto di lavoro, per il quale si avanza istanza di certificazione è conforme ai minimi stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, provvede a nominare un Commissario relatore che avvii

l'istruttoria finalizzata alla certificazione del contratto secondo il calendario dei lavori della Commissione, redatto sulla base dell'ordine di presentazione delle istanze. A tal fine, le istanze non appena presentate dovranno essere protocollate e registrate su un apposito registro anche eventualmente informatizzato.

- L'inizio del procedimento dovrà essere comunicato, ai sensi dell'art. 78 co. 2 lett a), all'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) territorialmente competente che provvederà ad inoltrare la comunicazione alle autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti. Le autorità pubbliche possono presentare osservazioni alle commissioni di certificazione.
- Il membro della Commissione con funzione di relatore predispose, per ciascuna istanza pervenuta, un'apposita scheda riepilogativa, che si esprima in merito alla completezza della documentazione presentata nonché, e segnatamente, sulla sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in relazione alla tipologia contrattuale per la quale si richiede la certificazione, nonché in riferimento agli ulteriori elementi, anche di carattere formale, richiesti dal presente Regolamento. Tenuto conto dell'istruttoria formale del Commissario istruttore, la Commissione, ove ritenuto necessario e comunque opportuno, può richiedere, tramite comunicazione scritta, chiarimenti e/o integrazioni alle parti, e/o convocarle per l'audizione dinanzi alla Commissione di certificazione, indicando la data e l'ora stabilite.
- All'audizione delle parti provvede un Commissario incaricato dalla Commissione. Ove l'audizione delle parti si tenga in un luogo diverso dalla sede della Commissione, al Commissario incaricato sarà riconosciuto il rimborso delle eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio all'uopo sostenute. E' fatta salva la facoltà di audizioni delle parti da parte del commissario incaricato e/o delegato dalla Commissione di Certificazione presso una sede territoriale di E.N.A.B. IMPRESE. Dell'attività di

audizione delle parti verrà redatto verbale che sarà sottoscritto dal Commissario istruttore all'uopo anche delegato per la specifica attività.

- Le parti devono presentarsi personalmente dinanzi alla Commissione nella data e nell'ora stabilite. L'eventuale assenza ingiustificata anche di una sola delle parti rende improcedibile l'istanza e rende necessaria la presentazione di una nuova domanda. Le parti presenziano personalmente all'audizione e, solo in caso di comprovate motivazioni valutate dal Presidente della Commissione, possono farsi rappresentare da un soggetto munito di delega a cui va allegata la fotocopia del documento di identità del delegante. In tal caso è indispensabile l'assistenza dell'organizzazione sindacale o di categoria o di un professionista abilitato. Nel verbale redatto viene annotata la presenza dei soggetti chiamati ad assistere le parti.
- Completata la fase istruttoria, i membri della commissione deliberano a maggioranza sulla sussistenza dei presupposti che consentono la certificazione del contratto allegato all'istanza.
- Il procedimento deve essere portato a termine entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, ovvero dal ricevimento dell'ulteriore documentazione che venga richiesta dalla Commissione. Detto termine si intende sospeso nel periodo intercorrente tra il 01 agosto ed il 31 agosto.

Art.8 – Provvedimento di Certificazione

- La commissione rilascia la certificazione previa verifica dell'effettiva sussistenza, nel contratto che viene presentato alla sua attenzione, dei caratteri essenziali della tipologia contrattuale di riferimento.
- Sia il provvedimento di certificazione che il diniego della stessa, per la loro natura di atto amministrativo, devono essere necessariamente motivati. Il provvedimento di certificazione deve indicare espressamente gli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali del contratto certificato, in relazione ai quali le parti hanno richiesto la certificazione. Il verbale di audizione delle parti e il resoconto dell'attività

svolta dalla commissione viene allegato al provvedimento adottato ed è parte integrante dello stesso provvedimento.

- Il provvedimento di certificazione, secondo lo schema predisposto, contiene per relationem tutte le fasi del procedimento e, per quanto attiene la motivazione, indica la traccia seguita per la valutazione, anche secondo le indicazioni fornite dalle circolari ministeriali.
- Nel caso in cui sia stato adottato un provvedimento di diniego le parti possono presentare una successiva istanza che potrà essere valutata dalla Commissione sulla scorta della sussistenza effettiva di presupposti e motivi diversi.
- Il provvedimento di accoglimento è redatto in carta da bollo mentre quello di reiezione in carta semplice.

Art. 9 – Ricorsi esperibili contro i provvedimenti di certificazione della Commissione

- Nell'atto emanato deve essere indicata l'Autorità presso cui è possibile fare ricorso ed il termine per presentarlo: tanto le parti quanto i terzi, ai sensi dell'art. 80 D.Lgs 276/2003, hanno facoltà di proporre ricorso avverso il provvedimento di certificazione al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro in caso di vizio del consenso ed erronea qualificazione del rapporto o difformità del programma effettivo rispetto a quello certificato; vi è altresì possibilità di proporre ricorso al TAR, entro 60 giorni, solo per violazione del procedimento o eccesso di potere.
- Ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs n. 276 del 2003, chiunque intenda presentare ricorso deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla Commissione di Certificazione che ha adottato l'atto di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 del codice di procedura civile.
- La parte che intende promuovere il ricorso deve, preventivamente, far pervenire la richiesta di conciliazione alla Commissione esponendo sommariamente i fatti e le ragioni poste a fondamento della pretesa; la Commissione, entro giorni trenta dal

ricevimento, dovrà convocare le parti per una riunione e tentare in quella sede la conciliazione della controversia.

- Il termine previsto per l'espletamento del tentativo di conciliazione è stabilito, ex art. 410 bis c.p.c., in giorni 60 dalla presentazione della richiesta. Nel caso venga raggiunto un accordo si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal Presidente della Commissione che ha esperito il tentativo e che sarà poi depositato, a cura di una delle parti, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Se la conciliazione non riesce si forma processo verbale con l'indicazione delle ragioni del mancato accordo, specificando, comunque, le eventuali parti su cui concordano. La commissione di Certificazione rilascia alla parte copia del verbale entro 15 giorni dalla richiesta.

Art. 10 – Conservazione dei contratti certificati

I contratti certificati sono conservati presso gli uffici della Commissione per la durata di 5 anni dalla data di estinzione del contratto stesso e la loro archiviazione può avvenire anche con strumenti informatici.

CAPO II - DISCIPLINA DELLA FUNZIONE DI CONCILIAZIONE IN RELAZIONE AL TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE

ART. 11. - Ipotesi di conciliazione:

- Nel caso in cui un contratto risulti essere stato sottoposto a procedura di certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica esso è destinato a produrre effetti, ove risultino intenzionati a presentare ricorso giurisdizionale, devono previamente rivolgersi alla Commissione di certificazione per l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato.
- Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento in merito all'espletamento del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo si

applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 410 e ss. c.p.c. (come modificati dall'articolo 31, legge n. 183 del 2010).

ART. 12. - Requisiti dell'istanza di conciliazione:

Ai sensi dell'articolo 410 c.p.c. sono requisiti essenziali dell'istanza:

- a) nome, cognome e residenza dell'istante e del convenuto (ovvero denominazione o ditta, nonché indicazione della sede se trattasi di persone giuridiche, associazioni non riconosciute o comitati);
- b) luogo in cui è sorto il rapporto ovvero in cui si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il prestatore di lavoro o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;
- c) luogo presso cui devono essere inviate alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;
- d) esposizione dei fatti e indicazione delle causali per le quali si richiede l'espletamento del tentativo di conciliazione;
- e) sottoscrizione in originale della parte e, nel caso in cui non si tratti di persone fisiche, indicazione della legale qualità del firmatario, corredata di idonea procura;
- f) precisazione in merito al fatto che il procedimento sia richiesto per erronea qualificazione del contratto, difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione o vizi del consenso (circostanza, quest'ultima, limitata alle parti contrattuali).

Art. 13- Presentazione dell'istanza di conciliazione e successivi adempimenti:

- L'istanza di conciliazione è presentata alla Commissione utilizzando il modulo allegato presente alla sezione modulistica di E.N.A.B. IMPRESE.
- Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere inviata per raccomandata a.r., o per posta elettronica certificata (PEC), alla controparte nei confronti della quale il procedimento è promosso.

- La controparte è tenuta a rimettere alla Commissione, entro 15 (quindici giorni) dalla ricezione dell'istanza, una memoria difensiva, che deve trasmettere anche alla parte istante con le stesse suddette modalità (Raccomandata A.R. – PEC).
- Tale memoria deve contenere:
 - a) le difese;
 - b) le eccezioni di fatto e di diritto;
 - c) le eventuali domande in via riconvenzionale.

Art. 14 – Adempimenti del Presidente:

- Il Presidente procede alla valutazione della regolarità e completezza dell'istanza e, qualora la stessa risulti irregolare o carente, provvede a richiedere all'istante le integrazioni del caso. Del pari, il Presidente provvede a richiedere le integrazioni a parte convenuta nel caso di carenze o irregolarità contenute all'interno della memoria difensiva.
- Il Presidente, verificata la regolarità e completezza di istanza e memoria ovvero acquisite le necessarie integrazioni, fissa la data della convocazione avanti alla Commissione dandone comunicazione alle parti interessate ed in particolare:
 - a) per la parte istante: comunicazione inviata nel domicilio eletto per l'espletamento della procedura e come indicato nell'istanza;
 - b) per l'altra parte coinvolta nel procedimento: comunicazione inviata nel domicilio/sede come risultanti dalla memoria difensiva ovvero (in mancanza di questa) dalla medesima istanza di avvio del procedimento.
 - Il Presidente fissa, entro i 15 giorni successivi al deposito della memoria di cui al comma 2, la seduta della Commissione, da tenersi entro i successivi 15 (quindici) giorni.
 - Nel caso di mancato deposito da parte della resistente della memoria difensiva, i termini di convocazione della Commissione da parte del presidente decorrono dalla scadenza del sedicesimo giorno dall'attivazione della procedura.

- La procedura di conciliazione dovrà concludersi comunque entro il termine massimo dei sessanta giorni dalla sua attivazione.
- I suddetti termini sopra delineati, sono sospesi durante il periodo feriale della Commissione, concordato dal 1° al 7 gennaio, dal 1° agosto al 1° settembre e dal 23 al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 15- Procedura di conciliazione:

- Nel giorno prefissato, le parti della procedura possono intervenire personalmente, diversamente avendo la facoltà di farsi rappresentare da rappresentante munito di apposita procura conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata attribuenti al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La Commissione, assunte informazioni e chiarimenti delle parti a specificazione/contestazione dell'oggetto dell'istanza avanzata, tenta la conciliazione.
- Il tentativo di conciliazione e la redazione del relativo verbale potranno essere espletati anche in audio e/o video conferenza, o comunque attraverso l'utilizzo degli eventuali sistemi - anche telematici - in uso presso la Commissione ed atti a consentire lo svolgimento del tentativo di conciliazione anche a distanza.

Art. 16 - Esito procedura di conciliazione.

- Se la conciliazione viene raggiunta, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto il verbale, contenente la descrizione dettagliata delle intese raggiunte dalle parti, le eventuali variazioni apportate al contratto certificato o al programma negoziale oppure alla successiva attuazione.
- Il verbale viene sottoscritto dalle parti del procedimento e dalla Commissione che ha esperito il tentativo di conciliazione, la quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti.
- Un originale del verbale viene conservato dalla Commissione agli atti d'ufficio. A ciascuna parte del procedimento viene consegnato originale del verbale.

- Ulteriore originale del verbale viene trasmesso alla Direzione territoriale del lavoro di competenza (corrispondente a quella già informata nel procedimento di certificazione) entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del verbale stesso.
- Se la conciliazione non viene raggiunta, la Commissione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia.
- Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.
- Delle risultanze della proposta formulata dalla Commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio. Al verbale di mancata conciliazione sono allegate le memorie delle parti.
- Nel caso in cui parte convenuta non abbia depositato la propria memoria o l'abbia depositata successivamente al termine di legge, la Commissione ne darà conto all'interno del verbale.
- Se la conciliazione non viene raggiunta per la mancata comparizione di una o di entrambe le parti alla seduta ritualmente convocata, la Commissione redige verbale di mancata comparizione.
- Il verbale viene sottoscritto dalla Commissione e dalla parte eventualmente presente.

CAPO III- TENTATIVO FACOLTATIVO DI CONCILIAZIONE

Art. 17- Relativamente ai contratti non sottoposti a procedura di certificazione, e per la risoluzione stragiudiziale di qualsivoglia contenzioso che afferisca ad un rapporto di lavoro, la parte che intende agire giudizialmente può proporre lo svolgimento di un tentativo facoltativo di conciliazione avanti la Commissione di certificazione in funzione conciliativa, ai sensi degli articoli 410 e ss. c.p.c.

- Al tentativo di conciliazione facoltativo si applicano, per quanto compatibili, le specifiche di cui al precedente Capo II, nonché le disposizioni speciali previste nei commi che seguono.
- La parte resistente, se intende accettare la richiesta di tentativo di conciliazione, deve notificare formalmente, a mezzo racc. a.r o PEC la Commissione, allegando una memoria - nota difensiva che supporti le ragioni e le richieste avanzate dalla stessa parte resistente che intenda aderire alla procedura di conciliazione.

CAPO IV - LA DISCIPLINA DELLA FUNZIONE ARBITRALE

Art. 18: Competenza della Commissione in funzione arbitrale

- Qualora ammesso dalla legge, e dalla contrattazione collettiva, le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla Commissione, anche in occasione dello svolgimento del tentativo di conciliazione, il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19: Trattamento dei dati personali

- Con riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento GDPR 2016/679 e al d. lgs. n. 196/2003, ove compatibile, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la Commissione di certificazione costituita presso l'E.N.A.B. IMPRESE, quale titolare dei dati inerenti ai sopra regolati procedimenti, informa che il trattamento dei dati medesimi, in quanto contenuti nella documentazione prodotta dalle parti istanti, è finalizzato unicamente alla gestione dell'attività di certificazione, assistenza e consulenza, e che lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche e/o di archiviazione cartacea dei relativi atti. Essi saranno, in particolare, raccolti e conservati dagli incaricati ed eventualmente

comunicati ai soli soggetti pubblici previsti dalla legge, i quali, per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, ne facciano richiesta.

Art. 20: ESECUTIVITÀ DEL REGOLAMENTO E PUBBLICAZIONE

- Il presente regolamento, adottato dalla Commissione in data 22 dicembre 2018, ed immediatamente esecutivo, verrà pubblicato all'indirizzo internet www.enabimprese.it, alla voce Certificazione dei contratti di lavoro;
- Il presente regolamento sarà poi trasmesso, per opportuna conoscenza, all'Autorità competente, rimanendo invece a disposizione, in originale, ai membri della Commissione, presso la propria sede.

Art. 21: Foro competente

Per quanto concerne l'interpretazione e l'applicazione del presente regolamento che sub capo I - Capo II- Capo III e Capo IV, disciplini il procedimento di certificazione dei contratti di lavoro ed ogni consequenziale provvedimento emesso dalla Commissione, il tentativo obbligatorio - o facoltativo di conciliazione che verrà attivato presso la stessa, nonché il funzionamento ed i provvedimenti emessi dalla Commissione in Funzione Arbitrale, le parti istanti con la sottoscrizione del modulo di deposito che avvia il procedimento di certificazione- conciliazione, nonché la procedura arbitrale, espressamente accettano e riconoscono che il foro esclusivo ove dovrà essere instaurato eventuale contenzioso giudiziale nei confronti di E.N.A.B. IMPRESE Nazionale per la risoluzione delle suddette questioni sarà quello di Reggio Calabria in deroga a qualsivoglia altra e diversa competenza territoriale.

Reggio Calabria, li 22.12.2018

ENAB IMPRESE

**Il Presidente della Commissione Nazionale
di Certificazione - Arbitrato - Conciliazione**